



Istituto Omnicomprensivo Statale "G. Spataro"

66052 - GISSI (CH) Via Provinciale tel. 087393406

E-Mail chtd07000b@istruzione.it - www.omnicomprensivospataro.it

Codice Fiscale 92032360692

Distretto scolastico n.11



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO - "G.SPATARO"-GISSI
Prot. 0000002 del 03/01/2022
VII (Uscita)

Gissi, 3 gennaio 2022

Agli alunni e ai loro genitori
Al Personale Docente ed ATA
dell'Istituto Omnicomprensivo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Carpineto Sinello, Casalanguida, Casalbordino,
Furci, Gissi, Guilmi, Liscia, Pollutri, San Buono, Torino di Sangro e Villalfonsina

A tutti gli interessati
tramite il Sito WEB

Oggetto: D.L. n. 229 30 dicembre 2021

Il Decreto Legge in oggetto, raggiungibile al seguente link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg>, introduce alcune variazioni alle regole finalizzate al contenimento della diffusione del Covid 19.

Pur raccomandando una lettura integrale del testo, si segnala, in particolare, quanto segue:

- Green Pass rafforzato necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale a partire dal 10 gennaio 2022 e fino a cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (Art. 1).
- Green Pass rafforzato necessario per l'accesso e l'utilizzo di piscine, sport di squadra e di contatto, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino a cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. (Art. 1),
- La misura della quarantena precauzionale non si applica più a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e non presentano sintomi simil Covid. Ai soggetti di cui sopra è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 (Art. 2).
- I soggetti di cui sopra saranno in autosorveglianza e, qualora manifestino sintomi, dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (Art. 2).
- La cessazione dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di auto-sorveglianza (Art. 2).

Si precisa che le nuove disposizioni sull'autosorveglianza sono già operative, in quanto vigenti dal 31 dicembre 2021.

Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Aida Marrone
(Documento firmato digitalmente)